



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Proposta di acquisto da parte dell'Amministrazione Comunale di Taranto dei terreni demaniali CORVISEA e MANGANECCHIA.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 29 (ventinove) del mese di febbraio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. Michele MERCADANTE

7. Martino TAMBURRANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Giuseppina MASSARI

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Dirigente Amministrativo, sulla scorta della istruttoria dallo stesso espletata, riferisce:

L'art. 32, comma 6, della Legge 23/12/1994, n° 724, stabilisce che "tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, che utilizzano, alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni demaniali o patrimoniali dello Stato, devono comunicare al Ministero delle Finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessità di interesse pubblico all'utilizzazione della stessa".

Poichè questa Azienda utilizza due terreni facenti parte del patrimonio dello Stato, destinati allo stazionamento degli autobus, e, cioè, i terreni denominati CORVISEA e MANGANECCHIA si è provveduto, in applicazione della predetta disposizione di legge, ad inviare al Ministero delle Finanze, Compartimento del Territorio di Taranto, la comunicazione di utilizzo dei due terreni, atteso che la mancata comunicazione entro il termine previsto dal decreto del Ministero delle Finanze del 30/06/1995 (O8/O1/1996) avrebbe comportato la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione dei beni in questione da parte dell'Azienda.

Con la circostanza si è proceduto, altresì, a fare il punto della situazione in ordine ai due terreni, in particolare con riferimento ai contratti e ai canoni di locazione.

Dall'esame della documentazione esistente agli atti è emerso che per il terreno MANGANECCHIA l'ultimo contratto regolarmente sottoscritto risulta scaduto alla data dell'8/09/1985, mentre per il terreno CORVISEA l'ultimo contratto valido ha prodotto i suoi effetti sino alla data del 12/12/1992.

Per quanto riguarda, invece, i canoni di locazione gli stessi risultano pagati per il terreno Corvisea sino a tutto l'anno 1990, mentre per il terreno Manganeccchia i pagamenti si fermano all'anno 1986.

Il determinarsi di tale situazione (mancato rinnovo dei contratti e mancato aggiornamento dei canoni) pare sia dovuto ad inerzia dell'U.T.E. (Ufficio Tecnico Erariale), al quale l'Intendenza di Finanza di Taranto, ravvisando l'opportunità di redigere un solo contratto per entrambi i terreni, aveva chiesto con nota n° 13611/91 del 12/11/91 di operare l'unificazione degli stessi con la determinazione di un unico canone di locazione.

All'uopo e a scopo puramente interlocutorio, su indicazione della stessa Intendenza di Finanza, l'Azienda provvede ad effettuare nell'anno 1991 un versamento dell'importo di £ 10.000.000.

Non potendo, però, tale situazione protrarsi ulteriormente, con l'intento di arrivare alla definizione della questione, ho preso contatti con un funzionario dell'Intendenza di Finanza, il dott. Adinolfi, dal quale mi sono portato insieme con il Capo dell'Ufficio Contratti sig. Losito Onofrio.

Dal colloquio con il suddetto funzionario è emerso quanto segue.

Innanzitutto ci è stato confermato che l'U.T.E. a tutt'oggi non ha ancora provveduto alla unificazione dei due terreni e, di conseguenza, alla determinazione del canone unico.

Per la definizione del problema ci vengono, però, offerte due soluzioni:

a) non avendo a tutt'oggi l'amministrazione finanziaria provveduto, l'Azienda, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della Legge 29/11/1995, di conversione del D.L. 02/10/1995, n° 415, può affidare la determinazione dell'ammontare dei canoni attuali e pregressi alla perizia giurata di un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere) e sottoporla poi all'amministrazione finanziaria; detti canoni sono determinati con riferimento ai prezzi di mercato praticati al momento e negli anni cui i canoni pregressi si riferiscono;

b) in alternativa alla soluzione sub a), il Comune di Taranto, quale Ente proprietario dell'Azienda, ai sensi della Legge 31/12/1993, n° 579, potrebbe acquistare dall'Amministrazione Finanziaria i terreni in questione e assegnarli all'Azienda stessa a titolo di incremento del Fondo di Dotazione; il relativo onere, il cui impegno di spesa deve risultare dalla deliberazione della Giunta Comunale, sarebbe non superiore al 10% del valore di mercato dei due terreni.

Tra le due soluzioni quella più conveniente per l'Azienda appare senz'altro la seconda, considerati i notevoli e palesi vantaggi che alla stessa deriverebbero, primo fra tutti la soluzione del problema connesso alla costruzione sui due terreni di opere inamovibili che al termine delle concessioni, stante i contratti all'epoca sottoscritti, saranno acquisite al Demanio dello Stato senza pretesa d'indenizzo a qualsiasi titolo da parte dell'Azienda.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Dirigente Amministrativo;
- Ritenuta tra le due soluzioni evidenziate nella suddetta relazione la più opportuna e la più conveniente per l'Azienda quella che prevede l'acquisto da parte dell'Amministrazione Comunale dei due terreni demaniali con successiva assegnazione degli stessi all'A.M.A.T. a titolo di incremento del capitale di dotazione;
- Visto il D.P.R. n° 902/1996;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

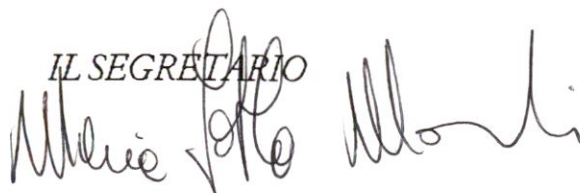
DELIBERA

- di proporre all'Amministrazione Comunale di Taranto, per i motivi ampiamente illustrati in narrativa, l'acquisto dei due terreni demaniali attualmente utilizzati dall'A.M.A.T. e denominati CORVISEA e MANGANECCHIA, allo scopo di assegnarli alla stessa Azienda a titolo di incremento del proprio capitale di dotazione;
- di allegare al presente provvedimento la documentazione utile ai fini della definizione della pratica da parte degli organi tecnici dell'Amministrazione Comunale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

IL DIRETTORE



Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 14/marzo/1996

Prot. n° : Dir/.....529/96.....

Raccomandata a mano

Spett/e
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione allegati di cui alla deliberazione n° 50 del 29/febbraio/96.

Facciamo seguito alla ns/ nota del 12 marzo u.s. per trasmetterVi, in sei esemplari, gli allegati di cui alla deliberazione n° 50 adottata dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, nella seduta del 29/febbraio/1996, che, per mero disguido, non sono stati inviati con la citata nota.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Francesco Lucibello)

[Handwritten signature]
fr. De Quare
14/3/96



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 12/marzo/1996

Prot. n° : Dir/521/96

Raccomandata a mano

Spett/e
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

p. 2. M. Lucibello
12. 3. 16

OGGETTO : Trasmissione deliberazione n° 50 del 29/febbraio/96.

Compiegata alla presente trasmettiamo, in sei esemplari, copia della deliberazione n° 50 adottata dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, nella seduta del 29/febbraio/1996, per le conseguenziali determinazioni di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Francesco Lucibello)

- 3 GIU. 1996

6390

di Prot.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO
PER LA PUGLIA E LA BASILICATA
SEZIONE STACCATA - TARANTO

Prot. n. 4283/92

Taranto, 23/05/1996

Rif. nota n.

All'UFFICIO DEL REGISTRO - TARANTO

e p.c. Alla RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO - TARANTO

All'UFFICIO TECNICO ERARIALE - TARANTO

All'AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI
TARANTO

OGGETTO: Terreni demaniali in Taranto c.da Corvisea e Manganecchia
Concessione all'A.M.A.T. - Schede n. 132 e 133.

L'A.M.A.T. utilizza, per la propria attività, il terreno
demaniale in oggetto.

Stante il tempo trascorso, nelle more del rinnovo dell'atto
concessivo e di seguito a quanto disposto con le intendentizie n.
12940/90 del 19/01/1991 e n. 13611/91 del 12/11/1991, si
determinano qui di seguito i canoni definitivi da introitare in
via extracontrattuale, a cui detrarre eventuali acconti già
versati, dalla Azienda succitata per il periodo dal 09/09/1986 -
12/12/1993:

-per il terreno e manufatti di estensione complessiva di mq.11263

periodo dal	09/09/1986	al	31/12/1986	L.	5.326.000
"	"	01/01/1987	"	31/12/1987	L. 18.076.000
"	"	01/01/1988	"	31/12/1988	L. 19.177.000
"	"	01/01/1989	"	31/12/1989	L. 20.346.000
"	"	01/01/1990	"	31/12/1993	L. 30.330.000 annue

-per il terreno esteso mq. 5675

periodo dal	13/12/1992	al	31/12/1992	L.	777.000
"	"	01/01/1993	"	31/12/1993	L. 14.925.000.

Si rimane in attesa di ricevere l'ordine di incasso
debitamente annotato degli estremi del versamento.

L'U.T.E., cui la presente è diretta per conoscenza, è
pregato far conoscere la misura del canone annuo per l'utilizzo
della superficie complessiva di mq. 16938 (11236+5675) afferente
il periodo 01/01/1994 - 31/12/1996 e per un ulteriore periodo di
anni tre a far tempo da 01/01/1997.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F. ALESSIO



01744 1008
SECT. II. C. I. P. I. E



Reg. _____ Scheda _____ Pag. _____
Repertorio N. 1053
Articolo 7 + 97 Campione 1° ctg.

1
n p l o n t.
- 1/2
Mc
p

UFFICIO DEL REGISTRO DI TARANTO

L'anno millenovecento ttantasette
addi tredecì del mese di Aprile nell'Ufficio del
registro AA. GG. e Demanio di Taranto.

Con la presente privata scrittura il Sig. NOBILI dr. Domenico
dirett. di 1° cl. segg. Direttore dell'Ufficio del Registro di

Taranto in seguito ad autorizzazione concessa dalla locale Intendenza di Fi-
nanza con nota del 20.8.36 N. 15390/36 da e concede in

AFFITTO - CONCESSIONE al Signor AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI
di Taranto rappresentata dal Direttore Ing. Silvano Cavaliere
giusta delibera n. 30 del 20.2.37

l'immobile demaniale sottoscritto e cioè terreno demaniale in Taranto
alla contr. Corvisea di mq. 6700 in catasto al f.m. 1+7
part. 7p.

Questo contratto si fa alle seguenti condizioni:

reno in concessione lungo il confine con quello utilizzato dal sig. Br-
gone Cosimo.
L'Amministrazione demaniale concede il terreno nello stato di fatto e di dir-
to in cui si trova e non assume l'obbligo di garantire in alcun modo l'uso del
terreno per lo scopo cui l'Ente concessionario intende destinarlo.

1. L'affitto è durevole per anni 3
che hanno principio col giorno 13 12 906 e termina
col giorno 12 12 99. E' però in facoltà dell'Am-
ministrazione di rescinderlo anche prima, mediante preavviso di quindici
giorni con lettera raccomandata, quando lo stabile dovesse servire per altra
necessità dell'Amministrazione stessa o della Marina, senza che per tal fat-
to l'affittuario possa pretendere alcun compenso.

2. L'affitto rimane stabilito nell'annua somma di L. 7.150.000.=
~~settecentocinquanta mila~~
pagabili a
rate annuali anticipate di L. 7.150.000 a cominciare dal
13.12.96 nell'ufficio del Registro di Taranto.

3. L'affittuario dovrà valersi dell'immobile affittato per l'uso di
cui è destinato e non altrimenti; nè potrà
introdurvi novità di sorta senza il permesso scritto dell'Amministrazione
Demaniale. Parimenti senza tale consenso non potrà sublocarlo nemmeno
in parte.

4. L'immobile s'intende affittato nello stato in cui si trova attualmen-
te; epperò alla scadenza dell'affitto si dovrà riconsegnare nel suddetto stato
o migliorato senza che vi sia luogo a compenso per i miglioramenti fatti.
L'affittuario dovrà però rispondere delle deficienze o deterioramenti che al-
la riconsegna dell'immobile si rinvenissero.

5. Il ritardo nel pagamento produce la risoluzione ipso jure ed ipso
facto del contratto, senza alcun diritto all'affittuario sui frutti pendenti od
altro, ed egli sarà tenuto al pagamento del canone scaduto ed anche agli in-
teressi di mora del 5 per cento.

6. L'affitto essendo fatto per un tempo determinato, non occorrerà per
porre termine al contratto alcuna reciproca disdetta alla quale si rinuncia.
Alla convenuta scadenza dovrà perciò riconsegnarsi l'immobile all'Ammi-
nistrazione Demaniale la quale ha pure durante la locazione, il diritto di

Il terreno di che trattasi é compreso tra quelli da
alienare ai sensi della legge 3.3.906 n. 390. Pertanto l'ente af-
fittuario s'impegna a lasciare l'immobile libero e sgombero da
persone e cose entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio da par-
te dell'Amministrazione Demaniale, senza pretese d'indennizzo a
qualsiasi titolo.

Tutte le opere inamovibili eventualmente costruite sul terreno demaniale al termine della concessione saranno acquisite al Demanio dello Stato, senza pretesa d'indennizzo a qualsiasi titolo.

accedervi per quelle verifiche che crede a opportune. Durante i termini prefissi per le aste, che l'Amministrazione credesse di bandire per l'affitto dell'immobile in parola, tutti gli aspiranti alle dette aste potranno accedere nell'immobile stesso.

7. Oltre alle suaccennate condizioni, l'affitto s'intende soggetto a tutte quelle altre espresse nel Capitolato a stampa in uso nell'Amministrazione Demaniale che si trova riportato nelle istruzioni del Ministero delle Finanze 1. maggio 1870 art. 14 e dal quale l'affittuario dichiara di avere perfetta conoscenza e che qui s'intendono letteralmente trascritte.

8. Verificandosi la rescissione del contratto, l'affittuario avrà diritto al rimborso delle spese occorse per coltivi ed alla sospensione del pagamento del canone, nonché alla restituzione dei ratei di canone eventualmente o indebitamente pagati.

9. Le spese del presente contratto e quelle della consegna, riconsegna dell'immobile sono tutte a carico dell'affittuario.

10. Mancando a taluno dei patti stabiliti, l'affittuario potrà ritenersi senz'altro decaduto dal presente contratto a piacere dell'Amministrazione, anche prima della scadenza.

11. Per qualunque atto esecutivo ed esecutivo che dovesse occorrere per l'adempimento dei suddetti patti contrattuali, specialmente pel pagamento del canone e per lo sfratto, l'Amministrazione farà ricorso al procedimento speciale previsto dalla legge 23.3.1895 allegato E e da quella 24.12.1908 n. 797

12. Il presente contratto è soggetto all'approvazione della competente Autorità governativa, epperò per quanto riguarda il Demanio non s'intenderà valido se non dopo che sarà stato intervenuto di tale approvazione; mentre per quanto riguarda l'affittuario si intende obbligatorio fin da questo giorno.

13. Per l'osservanza di tutti gli obblighi assunti l'affittuario obbliga se stesso, beni ed arredi in ogni più ampia forma di legge.

In caso d'inosservanza del divieto di sublocazione, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto al risarcimento per l'eventuale danno ulteriore, l'Azienda è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale.

14. L'affittuario elegge il suo domicilio legale in Taranto presso la Segreteria Comunale.

15. L'Amministrazione locante si riserva espressamente la facoltà di rivedere la misura del canone di fitto come innanzi determinato in base alle norme vigenti ed a quelle che saranno emanate in materia del corso della presente locazione.

16. A garanzia dei patti ed obblighi nascenti dal presente contratto viene effettuato il deposito cauzionale di L. 7.100.000 presso la Cassa D.M. come da ricevute n. 551 di lire 7.100.000, n. 552 di 2.000.000 e n. 553 di 2.000.000 rilasciate dalla locale sezione di Tesoreria Prov.le in data 12.11.71, 15.7.72 e 10.1.73.

17. Il fittuario Sig. A. M. A. T. TA dichiara di accettare le norme contenute nel presente modulo a stampa ai sensi dell'articolo 1342 del C.C.

Fatto, letto e confermato, viene sottoscritto.

F.to Silvano Cavallieri

F.to [illegible]



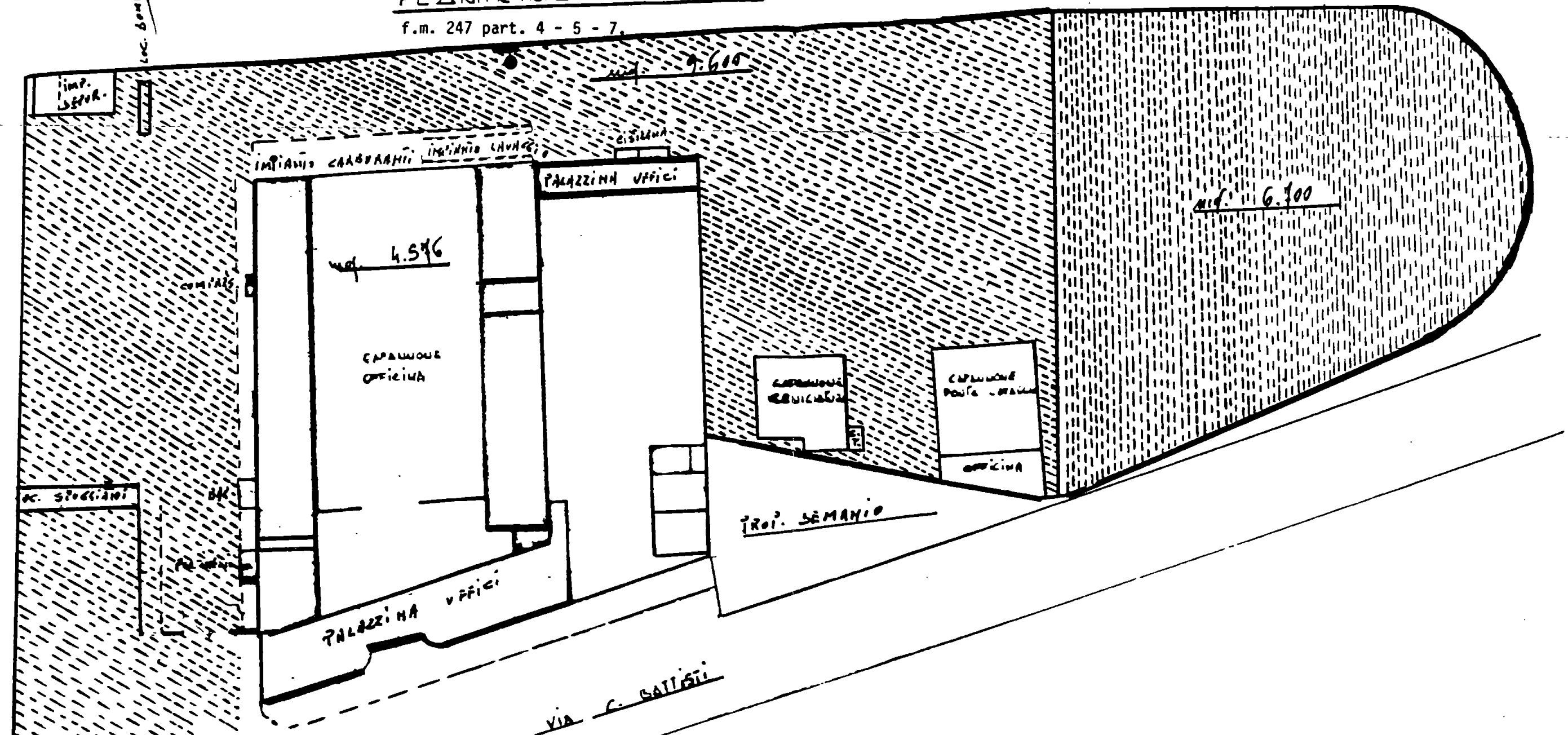
p.c.c.
IL DIRETTORE
(Dr. Domenico MORELLI)

[Signature]

PLANIMETRIA GENERALE

f.m. 247 part. 4 - 5 - 7.

scala 1:500



- = TERRENO ACQUISTATO DAL DEMANIO CONTR.REP. 2121 DEL 4/01/1956 mq. 4.576.
- = TERRENO IN CONCESSIONE CONTR.REP. 1033 DEL 13/04/1987 mq. 6.700.
- = TERRENO IN CONCESSIONE CONTR.REP. 859 del 25/10/1984 mq. 9.600.

10 idzante a muro

25 GEN. 1996



1040 di Prot.

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 22/gennaio/1996

N° di Protocollo :



Al Sig. Presidente
Commissione Amministratrice

Al Sig. Direttore A.M.A.T.

S E D E

L'art. 32, comma 6, della Legge 23/12/1994, n° 724, stabilisce che "tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, che utilizzano, alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni demaniali o patrimoniali dello Stato devono comunicare al Ministero delle Finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessità di interesse pubblico all'utilizzazione stessa".

Poichè questa Azienda utilizza due terreni facenti parte del patrimonio dello Stato, destinati allo stazionamento degli autobus, e, cioè, i terreni denominati CORVISEA e MANGANECCHIA si è provveduto, in applicazione della predetta disposizione di legge, ad inviare al Ministero delle Finanze, Compartimento del Territorio di Taranto, la comunicazione di utilizzo dei due terreni, atteso che la mancata comunicazione entro il termine previsto dal decreto del Ministero delle Finanze del 30/06/1995 (08/01/1996) avrebbe comportato la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione dei beni in questione da parte dell'Azienda.

Con la circostanza si è proceduto, altresì, a fare il punto della situazione in ordine ai due terreni, in particolare con riferimento ai contratti e ai canoni di locazione.

Dall'esame della documentazione esistente agli atti è emerso che per il terreno MANGANECCHIA l'ultimo contratto regolarmente sottoscritto risulta scaduto alla data dell'08/09/1985, mentre per il terreno CORVISEA l'ultimo contratto valido ha prodotto i suoi effetti sino alla data del 12/12/1992.



AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO

Per quanto riguarda, invece, i canoni di locazione gli stessi risultano pagati per il terreno Corvisea sino a tutto l'anno 1990, mentre per il terreno Manganeccchia i pagamenti si fermano all'anno 1986.

Il determinarsi di tale situazione (mancato rinnovo dei contratti e mancato aggiornamento dei canoni) pare sia dovuto ad inerzia dell'U.T.E. (Ufficio Tecnico Erariale), al quale l'Intendenza di Finanza di Taranto, ravvisando l'opportunità di redigere un solo contratto per entrambi i terreni, aveva chiesto con nota n° 13611/91 del 12/11/91 di operare l'unificazione degli stessi con la determinazione di un unico canone di locazione.

All'uopo e a scopo puramente interlocutorio, su indicazione della stessa Intendenza di Finanza, l'Azienda provvede ad effettuare nell'anno 1991 un versamento dell'importo di £ 10.000.000.

Non potendo, però, tale situazione protarsi ulteriormente, con l'intento di arrivare alla definizione della questione, ho preso contatti con un funzionario dell'Intendenza di Finanza, il dott. Adinolfi, dal quale mi sono portato insieme con il Capo dell'Ufficio Contratti sig. Losito Onofrio.

Dal colloquio con il suddetto funzionario è emerso quanto segue.

Innanzitutto ci è stato confermato che l'U.T.E. a tutt'oggi non ha ancora provveduto alla unificazione dei due terreni e, di conseguenza, alla determinazione del canone unico.

Per la definizione del problema ci vengono, però, offerte due soluzioni:

- a) - non avendo a tutt'oggi l'amministrazione finanziaria provveduto, l'Azienda, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della Legge 29/11/1995, di conversione del D.L. 02/10/1995, n° 415, può affidare la determinazione dell'ammontare dei canoni attuali e pregressi alla perizia giurata di un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere) e sottoporla poi all'amministrazione finanziaria; detti canoni sono determinati con riferimento ai prezzi di mercato praticati al momento e negli anni cui i canoni pregressi si riferiscono;
- b) - in alternativa alla soluzione sub a), il Comune di Taranto, quale Ente proprietario dell'Azienda, ai sensi della Legge 31/12/1993, n° 579, potrebbe acquistare dall'amministrazione finanziaria i terreni in questione e assegnarli all'Azienda stessa a titolo di incremento



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

del Fondo di Dotazione; il relativo onere, il cui impegno di spesa deve risultare dalla deliberazione della Giunta Comunale, sarebbe non superiore al 10% del valore di mercato dei due terreni.

Tra le due soluzioni quella più conveniente per l'Azienda appare senz'altro la seconda, considerati i notevoli e palesi vantaggi che alla stessa deriverebbero, primo fra tutti la soluzione del problema connesso alla costruzione sui due terreni di opere inamovibili che al termine delle concessioni, stante i contratti all'epoca sottoscritti, saranno acquisite al Demanio dello Stato senza pretesa d'indennizzo a qualsiasi titolo da parte dell'Azienda.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Cosimo Carriero)

N.B. QUANTORAMENTE DECISIONE
OPERE DELL'AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO



MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DIREZIONE CENTRALE DEL DEMANIO

COMUNICAZIONE DI UTILIZZO DI BENE DI PROPRIETÀ DELLO STATO

(Legge n. 724 del 23 dicembre 1994, art. 32, comma 6)

RISERVATO ALL'ENTE PROPRIETARIO

Presentata

Il _____ N. _____

A - INFORMAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO

1	Codice Fiscale	01011416330733	Denominazione o ragione sociale	A.M.A.T. - AZIENDA MUNICIPALEZZATA AUTOTRASPORTI-TA
	Sede	TARANTO	Prov. Indirizzo	TA VIA C. BATTISTI, 657
			C.A.P.	74100

B - INFORMAZIONI RELATIVE AL BENE

1	Prov. Comune	TA - TARANTO	C.A.P.	74100
	Natura giuridica	☒ Patrimonio n° scheda 11432 ☐ Demanio Culturale-Artistico ☐ Demanio Marittimo ☐ Demanio Forestale	☐ Demanio Idrico ☐ Demanio Aeronautico ☐ Demanio Militare ☐ Demanio Stradale	
	2	Tipo di Cinto	NCEU NCT ☒	Foglio 247
3	Località o frazione	MANGANECCCHIA	Via o piazza	VIA C. BATTISTI
	Plani Vani	Superficie coperta	Superficie scoperta	N° civico
		1515	18085	657

C - TITOLO

1	Uso Governativo	Data verbale di consegna	?	m	?
		Ufficio Usuario			
	Concessione o locazione	Numero Atto	Data Stipula	?	m
	In corso di perfezionamento	Estremi autorizzazione	Data scadenza precedente contratto	08	09
	Utilizzazione senza titolo			10	08
2	Uso	STAZIONAMENTO DEGLI AUTOBUS			Perseveranza delle necessità di interesse pubblico. SI ☒ NO ☐
	Eventuali annotazioni	IN CONTRATTO E' PREVISTA UNA SUPERFICIE SCOPERTA DI MQ. 9600.			
	Data di compilazione	Responsabile della compilazione	Telefono Pref. 099 n° 7356111		

ALLEGATO



MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DIREZIONE CENTRALE DEL DEMANIO

COMUNICAZIONE DI UTILIZZO DI BENE DI PROPRIETÀ DELLO STATO

(Legge n. 724 del 23 dicembre 1994, art. 32, comma 6)

RISERVATO ALL'ENTE PROPRIETARIO

Presentata

Il _____ N. _____

A - INFORMAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO									
1	Codice Fiscale	Denominazione o ragione sociale							
	010141463301733	A.M.A.T. - AZIENDA MUNIC. AUTOTRASPORTI TARANTO							
	Sede	Prov.	Indirizzo						C.A.P.
	TARANTO	TA	VIA C. BATTISTI, 657						74100
B - INFORMAZIONI RELATIVE AL BENE									
1	Prov.	Comune							C.A.P.
	TA	TARANTO							
	Natura giuridica	☒ Patrimonio n° scheda 1133 ☐ Demanio Culturale-Artistico ☐ Demanio Marittimo ☐ Demanio Forestale				☐ Demanio Idrico ☐ Demanio Aeronautico ☐ Demanio Militare ☐ Demanio Stradale			
2	Tipo di bene	Foglio		Particella		Subalterno			
	NEU NCT	2417		1710					
3	Località o frazione	Via o piazza							N° civico
	CORVISEA	VIA C. BATTISTI							657
	Piani	Vani	Superficie coperta		Superficie scoperta				
			163610						
C - TITOLO									
1	Uso	Data verbale di consegna							
	Governativo								
		Ufficio Usuario							
	Concessione o locazione	Numero Atto				Data Stipula			
	In corso di perfezionamento	Estremi autorizzazione						Data scadenza precedente contratto	
								12/12/1992	
	Utilizzazione sostitutiva	☐							
2	Uso	STAZIONAMENTO DEGLI AUTOBUS							Prevalenza delle necessità di interesse pubblico.
									SI ☒ NO ☐
	Eventuali annotazioni	IN CONTRATTO E' PREVISTA UNA SUPERFICIE SCOPERTA DI MQ. 6700							
	Data di compilazione	Responsabile della compilazione							Telefono
									Prefix 099 n° 7356111

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente nelle ipotesi di cui alle lett. a) e b) del terzo comma dell'art. 30.

Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n. 5), del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa ed al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 6 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo».

LEGGE 23/12/1994, N. 724

Art. 32.

Beni patrimoniali e demaniali

1. A decorrere dall'anno 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a: due volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore ad ottanta milioni di lire; cinque volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, uguale o superiore ad ottanta milioni di lire. Ai fini del calcolo dell'aumento di cui al presente comma non si tiene conto dell'eventuale incremento del canone relativo all'anno 1994, conseguente alla emanazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, dei decreti ministeriali previsti dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. I soggetti assegnatari sono, comunque, tenuti a corrispondere il canone determinato sulla base dei predetti decreti ministeriali, quando lo stesso sia superiore a quello derivante dall'applicazione del presente comma.

3. Sono esclusi dall'incremento di cui al comma 2 gli alloggi di servizio, quelli in godimento delle vedove o alle persone già a carico, e finché mantengano i requisiti per essere considerati tali, di pubblici dipendenti deceduti per causa di servizio, a soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore a quaranta milioni di lire, e alle associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro, individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i beni patrimoniali adibiti ad abitazione e gestiti dagli Istituti autonomi case popolari, già assoggettati al regime dell'equo canone.

4. Le maggiorazioni dei canoni previste dai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 1995, indipendentemente dalla data di scadenza dei rapporti in corso.

5. Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate ai sensi del presente articolo siano considerate eccessive, gli interessati possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la risoluzione del rapporto, restituendo contestualmente il bene.

6. Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, nonché gli altri enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, che utilizzano, alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni demaniali o patrimoniali dello Stato devono comunicare al Ministero delle finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessità di interesse pubblico all'utilizzazione stessa. La comunicazione deve essere inviata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale sono stabilite le relative modalità. La mancata comunicazione entro detto termine comporta la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Con apposito decreto del Ministro della difesa sono disposti le modalità e i tempi di attuazione dell'obbligo dell'Amministrazione delle difesa di trasmettere, ad integrazione di quanto stabilito dal presente comma, l'elenco dei beni patrimoniali e demaniali, in uso a qualunque titolo alle Forze Armate, dismessi o dimissibili perché non più necessari alla difesa del Paese ed altresì in quanto immediatamente alienabili, permutabili o trasferibili per altri impegni, comunque nel rispetto della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Le somme rinvenienti dalla dismissione dei predetti beni patrimoniali e demaniali della Difesa sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria, rispettando le esigenze prioritarie di ammodernamento della difesa, anche in riferimento agli impegni assunti nelle sedi istituzionali.

8-7-1995

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sezione generale - n. 158

Ritenuta l'opportunità di modificare il regolamento suddetto nel senso proposto dal C.O.N.I.;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche del regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, esercitati e gestiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.):

Articolo 10:

— I primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

«Un bollettino ufficiale, edito a cura dell'ente gestore, pubblica i risultati del concorso e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a L. 4.000.000. Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria inferiore a L. 4.000.000, relative alla ricevitoria dove sono state effettuate le giocate, sono elencati in apposito bollettino ufficiale in visione presso la ricevitoria stessa. Il giocatore che non abbia la possibilità di consultare il bollettino ufficiale oppure il bollettino ufficiale di ricevitoria è tenuto a far pervenire alla competente sede di zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami».

— Il quarto comma è sostituito dal seguente:

«A pena di decadenza di ogni diritto, tulo reclamo, e qualsiasi altro reclamo per qualunque motivo proposto, accompagnato dal tagliando figlia di partecipazione al concorso e dall'importo di L. 15.000 restituibili in caso di accoglimento, deve pervenire alla competente sede di zona entro e non oltre il termine di sei giorni dalla data di pubblicazione dei numeri delle matrici vincenti sul bollettino ufficiale o sul bollettino ufficiale di ricevitoria. Presso ogni sede di zona la commissione di cui all'art. 7 procederà, sulla scorta delle matrici custodite nell'archivio, alla decisione dei reclami tempestivamente pervenuti redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni degli elenchi delle matrici vincenti che dovranno essere pubblicate sul bollettino ufficiale».

Articolo 13:

— I primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

«I premi di quota unitaria non superiori a L. 4.000.000 sono pagati a favore ed a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalità stabilite dall'ente gestore o pubblicate nel bollettino ufficiale».

I premi di quota unitaria superiore a L. 4.000.000 sono pagati a favore ed a spese del vincitore il cui nome, cognome ed indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia, il vincitore è tenuto a comunicare all'ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 31 gennaio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

DECRETO 30 giugno 1995.

Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di comunicazione al Ministero delle finanze dei dati sui beni demaniali o patrimoniali dello Stato utilizzati da amministrazioni pubbliche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Visto l'art. 32, comma 6, primo periodo, della citata legge n. 724 del 1994 con il quale si dispone che tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, nonché gli altri enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, che utilizzano, alla data di entrata in vigore della legge medesima, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni demaniali e patrimoniali dello Stato devono comunicare al Ministero delle finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessità di interesse pubblico all'utilizzazione stessa;

Visto il secondo periodo del precitato comma 6 dell'art. 32 con il quale si stabilisce che alla suddetta comunicazione deve provvedersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale sono stabilite le relative modalità;

Ritenuto necessario dare attuazione alle predette disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1.

1. Per la comunicazione di cui all'art. 32, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono utilizzati esclusivamente i dischetti magnetici disponibili presso gli uffici tecnici erariali o gli uffici del territorio, ove istituiti, del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.

Art. 2.

1. Gli enti o le associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, ove sprovvisti di apparecchiature informatiche, effettuano la comunicazione prevista all'art. 1 mediante compilazione del modulo allegato al presente decreto, di cui va utilizzata copia fotostatica.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 30 giugno 1995

Il Ministro: FANTOZZI

partecipazioni, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e il patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi del predetto comma 4, applicando su tale differenza l'imposta straordinaria nella misura dell'1 per mille.

4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo le parole «e loro consorzi» sono aggiunte le seguenti: «nonché le cooperative di garanzia ed i consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti anche sotto forma di società cooperativa o consortile, di cui all'articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

5. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente: «1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni per l'obbligo di installazione di lettori a scheda magnetica o qualsiasi altro dispositivo idoneo a certificare gli incassi sugli apparecchi di gioco elettromagnetici od elettronici, nonché sui distributori automatici di cibo e bevande, installati in qualsiasi locale in cui abbia accesso il pubblico, nei luoghi di lavoro e nelle mense aziendali».

6. I canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in data anteriore, sono corrisposti, per l'anno 1995, in due soluzioni. La prima rata, di ammontare corrispondente alla misura dovuta per il 1994, viene versata entro il 30 giugno 1995; la seconda, a saldo dell'ammontare complessivo determinato ai sensi del predetto articolo 32 della legge n. 724 del 1994, entro il 31 ottobre 1995. L'ammontare complessivo non può comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe.

7. Ai fini della determinazione dei prezzi praticati in regime di mercato, i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare all'amministrazione finanziaria una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, che determini l'ammontare del canone annuo dovuto in base a tali prezzi.

7-bis. Il canone determinato in base ai commi 6 e 7 resta valido per sei anni a decorrere dal 1° gennaio 1996 e viene aumentato di anno in anno in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Il relativo pagamento con l'eventuale aumento deve essere effettuato, pena le sanzioni di legge, entro il 31 ottobre di ogni anno. Al compimento dei sei anni il canone sarà rideterminato con le stesse modalità previste nei commi 6 e 7.

7-ter. In caso di canoni pregressi in contestazione si procede con perizia giurata da parte di un tecnico iscritto

all'albo professionale, il quale determina il canone dovuto con riferimento ai prezzi di mercato praticati nei relativi anni per immobili siti nella stessa località ed aventi caratteristiche analoghe.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, si intendono applicabili anche alle associazioni combattentistiche e d'arma e alle associazioni sportive dilettantistiche individuate con decreto del Ministro delle finanze. Le posizioni relative alle annualità anteriori a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto potranno dai medesimi enti essere definite alle condizioni di cui al presente comma a tal fine, gli enti stessi presentano apposita domanda, nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche al CONI, alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva, anche per gli eventi collaterali ad iniziative sportive, di carattere ricreativo, culturale ed economico.

8-ter. I canoni degli alloggi concessi in locazione ai sensi dell'articolo 23 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, sono elevati, a decorrere dal 1° gennaio 1996, del 50 per cento. Per gli anni 1997 e successivi i predetti canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

9. Al comma 1-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole «28 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1995».

10. Il termine per l'applicabilità dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 1° gennaio 1995. Di conseguenza all'articolo 79 del citato decreto legislativo, come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, le parole «72, commi 2, 3 e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «72, commi 2 e 4,».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 17 del D.L. n. 41/1995, si veda nota all'art. 4.

— Si riporta il testo degli articoli 2, 19-bis, 21 e 23, come da ultimo modificati dal presente decreto, del citato D.L. n. 41/1995:

«Art. 2 (Riduzione stanziamenti e blocco impegni). — 1-1-bis (Omissis).

2. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, e le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 764):

Presentato dall'on. BORRA ed altri il 15 maggio 1992.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 14 luglio 1992, con pareri delle commissioni I, II e XI.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 29 luglio 1992; 9, 10 settembre 1992; 15 ottobre 1992; 12, 17 novembre 1992; 13 gennaio 1993.

Relazione scritta annunciata il 19 gennaio 1993 (atto n. 764.4 - relatore on. BORRA).

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 1° luglio 1993.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 6 luglio 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1366):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 22 luglio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione il 28, 29 luglio 1993; 3 agosto 1993; 15 settembre 1993; 6 ottobre 1993; 24, 30 novembre 1993; 14, 15 dicembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 1993.

94G0004

LEGGE 31 dicembre 1993, n. 579.

Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina sulla gestione economica dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato, il **Ministro delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, agli enti locali territoriali i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato dei quali gli enti suddetti facciano richiesta per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di interesse pubblico di propria competenza e che risultino alla data di**

emanazione del decreto non utilizzati in conformità al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono destinati.

2. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche alle cessioni di beni patrimoniali disponibili nel caso in cui risultino inutilizzati.

ART. 2.

1. La cessione può essere effettuata a trattativa privata nei confronti degli enti di cui all'articolo 1 sul cui territorio in-

sistono i beni oggetto della richiesta. In caso di pluralità di richieste il Ministro delle finanze verifica la possibilità di una cessione parziale o, in caso di impossibilità di quest'ultima, valuta la priorità dell'interesse pubblico al cui soddisfacimento sono diretti la realizzazione delle opere o lo svolgimento dell'attività.

2. **L'ente richiedente deve indicare nella richiesta la destinazione finale del bene oggetto della domanda e fornire le indicazioni essenziali sui tempi e sulle modalità di realizzazione e di gestione dell'opera o di svolgimento dell'attività progettata.**

ART. 3.

1. Il Ministro delle finanze, valutati i presupposti di cui alla presente legge e la compatibilità della richiesta con i vincoli urbanistici e con quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici gravanti sul bene da trasferire, autorizza con decreto la cessione a trattativa privata, incaricando l'ufficio tecnico erariale di compiere la valutazione di cui al comma 3, e fissando **il termine e le condizioni di realizzazione dell'opera o di svolgimento dell'attività cui il bene è destinato, tenuto conto delle modalità tecniche di realizzazione. Tale termine non deve essere in alcun caso superiore a dieci anni.**

2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, **il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 1 è fissato in sei mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'Amministrazione finanziaria chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di quattro mesi.**

3. Il prezzo della cessione non può essere inferiore alla metà del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. Il predetto valore deve essere calcolato tenendo conto delle condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1 e delle previste destinazioni di piano.

ART. 4.

1. All'atto di cessione deve essere allegato il progetto di massima dell'opera o dell'attività che l'ente cessionario si impegna a realizzare o a svolgere, in conformità al decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

2. L'atto deve prevedere l'automatica risoluzione del contratto nel caso di mancata utilizzazione dei beni immobili nei termini, decorrenti dalla data di approvazione del contratto, indicati dal progetto di massima, o nel caso di utilizzazione difforme rispetto alle finalità.

3. L'atto di cessione è approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quindici giorni dalla stipulazione.

ART. 5.

1. I beni immobili demaniali e patrimoniali trasferiti ai sensi della presente legge restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici.

2. I beni di cui al comma 1 entrano a far parte del demanio o del patrimonio indisponibile dell'ente cessionario, per effetto di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3.

ART. 6.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza degli enti interessati, secondo le disposizioni e alle condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 8, dei seguenti beni:

a) immobile denominato « ex caserma Baiardi », sito nel comune di Novi Ligure (Alessandria);

b) immobili costituenti il complesso denominato « Rocca della Cittadella », siti nel comune di Ancona;

c) compendio demaniale e patrimoniale insistente sul litorale e a ridosso del lido compreso nel territorio del comune di Castel Volturno (Caserta);

d) immobile denominato « ex caserma MVSN », sito nel comune di Mirandola (Modena);

e) immobile denominato « Palazzo Borzari », sito nel comune di Finale Emilia (Modena);

f) compendio immobiliare costituito dagli ex capannoni siti in via Piave e in via Garibaldi, nel comune di Mores (Sassari);

g) immobili costituenti il complesso denominato « ex caserma G. B. Revelli », sito nel comune di Taggia (Imperia);

h) immobile denominato « ex caserma Siffredi », sito nel comune censuario di Imperia-Oneglia;

i) immobili compresi nel perimetro dell'Esposizione internazionale specializzata « Colombo '92 » che ha avuto luogo a Genova dal 15 maggio 1992 al 15 agosto 1992, definito in base all'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 373;

l) immobili costituenti il complesso denominato « ex carcere mandamentale », siti nel comune di Brunico (Bolzano);

m) immobili denominati « ex caserma Zucchi » ed « ex caserma Taddei » nel comune di Reggio Emilia;

n) immobile costituente il complesso denominato « ex riformatorio Missione » sito nel comune di Tivoli;

o) immobili in provincia di Bergamo costituenti il compendio immobiliare delle ex Ferrovie delle Valli Brembana e Seriana descritti nel verbale di ricognizione e presa di possesso dei beni disponibili ed indisponibili del 16 dicembre 1976, agli atti dell'ufficio tecnico erariale di Bergamo, ad eccezione della centrale elettrica di S. Giovanni Bianco elencata nel predetto verbale tra i « beni disgiunti dalle ferrovie »;

p) ex caserma Colli di Felizzano sita nel comune di Asti;

q) ex caserma Montelungo sita nel comune di Bergamo;

r) ex caserma Loi sita nel comune di Nuoro;

s) l'area del parco dell'ex idroscalo di Orbetello;

t) caserma Eugenio e Giuseppe Garone M.O. di Vercelli.

ART. 7.

1. I beni di cui all'articolo 6, comma 1, sono ceduti esclusivamente, secondo quanto ivi previsto, ai seguenti enti:

a) quelli di cui alle lettere a), c), d), e), f), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), al comune sul cui territorio insistono;

b) l'immobile di cui alla lettera g) in parte al comune di Taggia e in parte alla provincia di Imperia;

c) gli immobili di cui alla lettera b) alla regione Marche;

d) gli immobili di cui alla lettera o) alla provincia di Bergamo.

ART. 8.

1. La cessione dei beni di cui all'articolo 6, comma 1, è subordinata alle seguenti condizioni o destinazioni:

a) quanto all'immobile di cui alla lettera a), che sia destinato all'istituto professionale ITIS e sue pertinenze, nonché a verde attrezzato;

b) quanto agli immobili di cui alla lettera b), che siano destinati a sede di rappresentanza della regione Marche ed a sede di un centro polifunzionale per iniziative socio-culturali al servizio del capoluogo regionale;

c) quanto al compendio di cui alla lettera c), al fine di conservare la destinazione che hanno i beni nel demanio e nel

patrimonio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177;

d) quanto agli immobili di cui alla lettera g), che siano destinati alla costruzione del complesso polisportivo di Taggia nonché a scuole e a centri adibiti a servizi sociali;

e) quanto all'immobile di cui alla lettera h), che sia destinato alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari e dei servizi annessi;

f) quanto agli immobili di cui alla lettera i), che siano oggetto da parte del comune di un utilizzo funzionale alle esigenze di recupero ambientale e di valorizzazione urbanistica delle zone circostanti, nonché, per quanto concerne le banchine portuali interne alle aree sudette, che sia mantenuta la naturale destinazione all'ormeggio dei natanti destinati al diporto, alla pesca ed alle manifestazioni culturali;

g) quanto agli immobili di cui alla lettera m), che l'immobile denominato « ex caserma Taddei » sia destinato a sede di corsi universitari ed attività culturali connesse;

h) quanto agli immobili di cui alla lettera o), che siano destinati alla costruzione di metropolitana leggera o tram veloce nelle valli Brembana e Seriana;

i) quanto all'immobile di cui alla lettera p), che sia destinato all'università di Asti;

l) quanto all'immobile di cui alla lettera q), che sia destinato all'università di Bergamo;

m) quanto all'immobile di cui alla lettera r), che sia destinato all'università di Nuoro;

n) quanto all'immobile di cui alla lettera t), che sia destinato al Politecnico di Torino, università di Vercelli, come sede universitaria;

o) quanto ai rimanenti immobili, che siano destinati esclusivamente, in base a quanto disposto all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'esercizio di servizi pubblici e alla realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché alla realizzazione diretta di infrastrutture e di altre opere di interesse pubblico;

2. In deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 3, il prezzo di cessione degli immobili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i), è fissato in lire 400 milioni, tenuto conto delle finalità di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 373, e degli oneri che il comune si assumerà per la gestione del complesso immobiliare e dei servizi annessi.

3. In deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 3, il prezzo di cessione degli immobili di cui alle lettere m), p), q), r) e t) del comma 1 dell'articolo 6 non potrà essere superiore al 10 per cento del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, considerate le finalità di cui alle lettere g), i), l), m) e n) del comma 1 del presente articolo.

ART. 9.

1. Nel comma 1 dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, le parole: « risalenti ad attività poste in essere dall'amministrazione regionale o da altri enti pubblici o privati del Friuli-Venezia Giulia » sono soppresse.

ART. 10.

1. I proventi delle cessioni autorizzate in base alla presente legge sono soggetti alla disciplina di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Nota all'art. 6:

— Il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 373/1988 (Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92» avente tema «Cristoforo Colombo: la nave e il mare») è il seguente: «1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1993, le amministrazioni pubbliche interessate sono tenute a mettere a disposizione dell'ente «Colombo '92» le aree, gli edifici e i manufatti ricadenti nel perimetro espositivo. Le aree, gli edifici e i manufatti interessati sono definiti dall'ente sulla base del progetto già approvato dal Bureau International des Expositions. La realizzazione delle opere di carattere permanente, secondo le competenze dell'ente definite dall'art. 2, dovrà avvenire direttamente a cura dell'ente nel rispetto delle procedure di legge per le opere pubbliche; eventuali concessioni per la gestione delle stesse dovranno improrogabilmente scadere entro il 30 giugno 1993».

Nota all'art. 8:

— La legge n. 177/1992 recita: «Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione ai privati».

— Il testo dell'art. 22 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:

«Art. 22 (Servizi pubblici locali). — 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati».

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 498/1992 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) è il seguente:

«Art. 12. — 1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituenti società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;

b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;

c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato;

d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive norme di recepimento.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della commessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata pluriennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.

7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al comma 1.

8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'art. 7 della citata legge n. 218 del 1990 è fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994.

9. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonché dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da

dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale».

Per il titolo della legge n. 373/1988 si veda la nota all'art. 6

Nota all'art. 9.

Il testo del comma 1 dell'art. 21 della legge n. 879/1986 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità), come modificato dalla presente legge, è il seguente: «1. Nell'ambito dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976, indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'art. 11 del D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, i beni cessati di appartenere al demanio idrico dello Stato, a norma dell'art. 829 del codice civile, in seguito a regimazione dei corsi d'acqua, bonifiche o altre simili cause, sono trasferiti gratuitamente al patrimonio disponibile della regione qualora i beni siano ricompresi nei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate approvati con gli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale».

Nota all'art. 10.

La legge n. 432/1993 reca «Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 336):

Presentato dall'on. BERSELLI il 23 aprile 1992.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 24 giugno 1992, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 3, 4 marzo 1993 e 8 luglio 1993.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 20 luglio 1993.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, e approvato il 22 luglio 1993, in un testo unificato con atti numeri 637 (BORGOGGIO), 1280 (SARBATI CARLETTI), 1530 (BERTOLI ed altri), 1632 (MASTRANTONIO), 1698 (PALADINI e TURCI), 1704 (PALADINI e TURCI), 1759 (SANA), 2155 (BOLOGNESI ed altri), 2264 (MANFREDI), 2364 (CASTAGNOLA ed altri) e 2492 (BOLOGNESI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1431):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 4 agosto 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 13ª e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 6ª commissione il 15 settembre 1993; 24 novembre 1993 e approvato, con modificazioni, il 25 novembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 336, 637, 1280, 1530, 1632, 1698, 1704, 1759, 2155, 2264, 2364, 2492 B):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 10 dicembre 1993, con pareri delle commissioni IV, V e VII.

Esaminato dalla VI commissione il 16 dicembre 1993 e approvato il 17 dicembre 1993.

94G0006



Reg. 23/1 Scheda 152 Pag. 181

Repertorio N. 859

Articolo 7201 Campione 1° etg.

UFFICIO DEL REGISTRO DI TARANTO

L'anno millenovecento **ttantaquattro**
addì **ventiesi** del mese di **Ottobre** nell'Ufficio del
registro ~~VIA GIO. DEMANIA~~ di Taranto.

Con la presente privata scrittura il Sig. **ACIBILLI dr. Domenico**
Diret. di 1° e Reggente ~~Direttore~~ dell'Ufficio del Registro di
Taranto in seguito ad autorizzazione concessa dalla locale Intendenza di Fi-
nanza con nota **del 5.9.904** N. **6185/8:**, da e concede in
AFFITTO - CONCESSIONE al Signor **A.M.A.T. rappresentata dal**
Direttore pro-tempore Ing. Silvano CAVALLIERE giusta
delibera dell'A.M.A.T. in data 17.10.904.
l'immobile demaniale sottoscritto e cioè **Terreno demaniale in**
Taranto contrada Manganeccchia esteso mq. 9.000, in
catasto al F.M. 247 parte. 4/p.

Questo contratto si fa alle seguenti condizioni:

L'Azienda concessionaria s'impegna a recintare a sua cura e spese il terreno in concessione lungo il confine con quello utilizzato dal sig. Miccoli Roberto.

L'Amministrazione demaniale concede il terreno nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e non assume l'obbligo di garantire in alcun modo l'uso del terreno per lo scopo cui l'Ente concessionario intende destinarlo.

1. L'affitto è durevole per anni u n o
che hanno principio col giorno 9 Settembre 1984 e termina
col giorno 8 Settembre 935. E' però in facoltà dell'Amministrazione di rescinderlo anche prima, mediante preavviso di quindici giorni con lettera raccomandata, quando lo stabile dovesse servire per altra necessità dell'Amministrazione stessa o della Marina, senza che per tal fatto l'affittuario possa pretendere alcun compenso.

2. L'affitto rimane stabilito nell'annua somma di L. 9.570.000.-
(novemilionicinquecentosettantamila)
pagabili a
rate subito anticipate di L. 9.570.000 a cominciare dal
9.9.84 nell'ufficio del Registro di Taranto.

3. L'affittuario dovrà valersi dell'immobile affittato per l'uso di staziona-
mento degli autobus e come tale resterà interamente scoperto
e non altrimenti; ne potrà
introdurvi novità di sorta senza il permesso scritto dell'Amministrazione
Demaniale. Parimenti senza tale consenso non potrà sublocarlo nemmeno
in parte.

4. L'immobile s'intende affittato nello stato in cui si trova attualmente; epperò alla scadenza dell'affitto si dovrà riconsegnare nel suddetto stato o migliorato senza che vi sia luogo a compenso per i miglioramenti fatti. L'affittuario dovrà però rispondere delle deficienze o deterioramenti che alla riconsegna dell'immobile si rinvenissero.

5. Il ritardo nel pagamento produce la risoluzione ipso jure ed ipso facto del contratto, senza alcun diritto all'affittuario sui frutti pendenti od altro, ed egli sarà tenuto al pagamento del canone scaduto ed anche agli interessi di mora del 5 per cento.

6. L'affitto essendo fatto per un tempo determinato, non occorrerà per porre termine al contratto alcuna reciproca disdetta alla quale si rinuncia. Alla convenuta scadenza dovrà perciò riconsegnarsi l'immobile all'Amministrazione Demaniale la quale ha pure durante la locazione, il diritto di

Il terreno di che trattasi è compreso tra quelli da alienare ai sensi della legge 6.5.966 n. 633. Pertanto l'Azienda concessionaria s'impegna a lasciare l'immobile libero e sgombero da persone e cose entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio da parte dell'Amministrazione Demaniale senza pretese d'indennizzo a qualsiasi titolo.

termini della concessione saranno acquisite al Demanio dello Stato, senza
nessa d'indennizzo a qualsiasi titolo.

accedervi per quelle verifiche che crederà opportune. Durante i termini
prefissi per le aste, che l'Amministrazione credesse di bandire per l'affitto
dell'immobile in parola, tutti gli aspiranti alle dette aste potranno accede-
re nell'immobile stesso.

7. Oltre alle suaccennate condizioni, l'affitto s'intende soggetto a tutte
quelle altre espresse nel Capitolato a stampa in uso nell'Amministrazione
Demaniale che si trova riportato nelle istruzioni del Ministero delle Finan-
ze 1. maggio 1870 art. 14 e del quale l'affittuario dichiara di avere perfetta
conoscenza e che qui s'intendono letteralmente trascritte.

8. Verificandosi la rescissione del contratto, l'affittuario avrà diritto
al rimborso delle spese occorse per coltivi ed alla sospensione del pagamen-
to del canone, nonché alla restituzione dei ratei di canone eventualmente
o indebitamente pagati.

9. Le spese del presente contratto e quelle della consegna, riconsegna
dell'immobile sono tutte a carico dell'affittuario.

10. Mancando a taluno dei patti stabiliti, l'affittuario potrà ritenersi
senz'altro decaduto dal presente contratto a piacere dell'Amministrazione,
anche prima della scadenza.

11. Per qualunque atto coattivo ed esecutivo che dovesse occorrere per
l'adempimento dei suddetti patti contrattuali, specialmente pel pagamento
del canone e per lo sfratto, l'Amministrazione farà ricorso al procedimento
speciale previsto dalla legge 23.3.1865 allegato E e da quella 24.12 1908 n. 797

12. Il presente contratto è soggetto all'approvazione della competente
Autorità governativa, epperò per quanto riguarda il Demanio non s'inten-
derà valido se non dopo che sarà stato rivestito di tale approvazione; men-
tre per quanto riguarda l'affittuario si intende obbligatorio fin da questo
giorno.

13. Per l'osservanza di tutti gli obblighi assunti l'affittuario obbliga se
stesso, beni ed arredi in ogni più ampia forma di legge.

**In caso d'inosservanza del divieto di sublocazione salva
la facoltà dell'Amministrazione demaniale della risoluzione del con-
tratto e salvo il diritto al risarcimento per l'eventuale danno ulte-
riore, l'azienda concessionaria è tenuta al pagamento di una penale
pari all'ammontare del deposito cauzionale.**

14. L'affittuario elegge il suo domicilio legale in Taranto presso la Segreteria Comunale.

15. L'Amministrazione locante si riserva espressamente la facoltà di rivedere la misura del canone di fitto come innanzi determinato in base alle norme vigenti ed a quelle che saranno emanate in materia del corso della presente locazione.

16. A garanzia dei patti ed obblighi nascenti dal presente contratto viene effettuato il deposito cauzionale di £.9.570.000 presso la Cassa DD.PP. come da ricevute n.257 di lire 4.608.000, n.391 di £.1.542.000, n.271 di £.1.350.000 e n. 000 di £. 2.070.000 rilasciate dalla locale Sezione di Tesoreria Prov.le sin data 11.7.74, 4.12.78, 5.9.80, 26.10.84.

17. Il fittuario Sig. ABAT Dirct. Silvano Cavaliere dichiara di accettare le norme contenute nel presente modulo a stampa ai sensi dell'articolo 1342 del C.C.

Fatto, letto e confermato, viene sottoscritto.

f.to hq Silvano Cavaliere

f.to



P. C. C.
IL DIRETTORE REGG.
(dr. Domenico Morelli)

01744 01 1988
SECONDA DIVISIONE



Reg. _____ Scheda _____ Pag. _____

Repertorio N. 1033

Articolo 7497 Campione 1°ctg.

1 n. p. l. n. t. o
Me
p. l. n. t. o

UFFICIO DEL REGISTRO DI TARANTO

L'anno millenovecento ~~ttantasette~~
addi tredici del mese di Aprile nell'Ufficio del
registro ~~AA. GG. e Demanio~~ di Taranto.

Con la presente privata scrittura il Sig. ROSELLI dr. Domenico
dirett. di 1°cl. regg. Direttore dell'Ufficio del Registro di

Taranto in seguito ad autorizzazione concessa dalla locale Intendenza di Fi-
nanza con nota del 20.8.88 N. 15390/86 da e concede in

AFFITTO - CONCESSIONE al Signor AZIENDA COMUNICAZIONE AUTOTRASPORTI
di Taranto rappresentata dal Direttore Ing. Silvano Cavaliere
giusta delibera n. 30 del 25.2.87

l'immobile demaniale sottoscritto e cioè terreno demaniale in Taranto
alla contr. Corvisea di mq. 6700 in catasto al f.m. 2+7
part.7p.

Questo contratto si fa alle seguenti condizioni:

reno in concessione lungo il confine con quello utilizzato dal Sig. Bra-
gone Cosimo.
- L'Amministrazione demaniale concede il terreno nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e non assume l'obbligo di garantire in alcun modo l'uso del terreno per lo scopo cui l'Ente concessionario intende destinarlo.

1. L'affitto è durevole per anni 3
che hanno principio col giorno 13 12 1906 e termina
col giorno 12 12 1909. E' però in facoltà dell'Am-
ministrazione di rescinderlo anche prima, mediante preavviso di quindici
giorni con lettera raccomandata, quando lo stabile dovesse servire per altra
necessità dell'Amministrazione stessa o della Marina, senza che per tal fat-
to l'affittuario possa pretendere alcun compenso.

2. L'affitto rimane stabilito nell'annua somma di L. 7.150.000.=
sette milioni e centocinquanta mila
pagabili a
rate annuali anticipate di L. 7.150.000 a cominciare dal
13.12.06 nell'ufficio del Registro di Taranto.

3. L'affittuario dovrà valersi dell'immobile affittato per l'uso di
cui è destinato e non altrimenti; nè potrà
introdurvi novità di sorta senza il permesso scritto dell'Amministrazione
Demaniale. Parimenti senza tale consenso non potrà sublocarlo nemmeno
in parte.

4. L'immobile s'intende affittato nello stato in cui si trova attualmen-
te; epperò alla scadenza dell'affitto si dovrà riconsegnare nel suddetto stato
o migliorato senza che vi sia luogo a compenso per i miglioramenti fatti.
L'affittuario dovrà però rispondere delle deficienze o deterioramenti che al-
la riconsegna dell'immobile si rinvenissero.

5. Il ritardo nel pagamento produce la risoluzione ipso jure ed ipso
facto del contratto, senza alcun diritto all'affittuario sui frutti pendenti od
altro, ed egli sarà tenuto al pagamento del canone scaduto ed anche agli in-
teressi di mora del 5 per cento.

6. L'affitto essendo fatto per un tempo determinato, non occorrerà per
porre termine al contratto alcuna reciproca disdetta alla quale si rinuncia.
Alla convenuta scadenza dovrà perciò riconsegnarsi l'immobile all'Ammi-
nistrazione Demaniale la quale ha pure durante la locazione, il diritto di

Il terreno di che trattasi è compreso tra quelli da
alienare ai sensi della legge 3.3.906 n. 330. Pertanto l'Ente af-
fittuario s'impegna a lasciare l'immobile libero e sgombero da
persone e cose entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio da par-
te dell'Amministrazione Demaniale, senza pretese d'indennizzo a
qualsiasi titolo.

Tutte le opere inamovibili eventualmente costruite sul terreno demaniale al termine della concessione saranno acquisite al Demanio dello Stato, senza pretesa d'indennizzo a qualsiasi titolo.

accedervi per quelle verifiche che crederà opportune. Durante i termini prefissi per le aste, che l'Amministrazione credesse di bandire per l'affitto dell'immobile in parola, tutti gli aspiranti alle dette aste potranno accedere nell'immobile stesso.

7. Oltre alle suaccennate condizioni, l'affitto s'intende soggetto a tutte quelle altre espresse nel Capitolato a stampa in uso nell'Amministrazione Demaniale che si trova riportato nelle istruzioni del Ministero delle Finanze 1. maggio 1870 art. 14 e del quale l'affittuario dichiara di avere perfetta conoscenza e che qui s'intendono letteralmente trascritte.

8. Verificandosi la rescissione del contratto, l'affittuario avrà diritto al rimborso delle spese occorse per coltivi ed alla sospensione del pagamento del canone, nonché alla restituzione dei ratei di canone eventualmente o indebitamente pagati.

9. Le spese del presente contratto e quelle della consegna, riconsegna dell'immobile sono tutte a carico dell'affittuario.

10. Mancando a taluno dei patti stabiliti, l'affittuario potrà ritenersi senz'altro decaduto dal presente contratto a piacere dell'Amministrazione, anche prima della scadenza.

11. Per qualunque atto coattivo ed esecutivo che dovesse occorrere per l'adempimento dei suddetti patti contrattuali, specialmente pel pagamento del canone e per lo sfratto, l'Amministrazione farà ricorso al procedimento speciale previsto dalla legge 23.3.1865 allegato E e da quella 24.12 1908 n. 797

12. Il presente contratto è soggetto all'approvazione della competente Autorità governativa, epperò per quanto riguarda il Demanio non s'intenderà valido se non dopo che sarà stato investito di tale approvazione: mentre per quanto riguarda l'affittuario si intende obbligatorio fin da questo giorno.

13. Per l'osservanza di tutti gli obblighi assunti l'affittuario obbliga se stesso, beni ed arredi in ogni più ampia forma di legge.

In caso d'inosservanza del divieto di sublocazione, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto al risarcimento per l'eventuale danno ulteriore, l'Azienda è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale.

14. L'affittuario elegge il suo domicilio legale in Taranto presso la Segreteria Comunale.

15. L'Amministrazione locante si riserva espressamente la facoltà di rivedere la misura del canone di fitto come innanzi determinato in base alle norme vigenti ed a quelle che saranno emanate in materia del corso della presente locazione.

16. A garanzia dei patti ed obblighi nascenti dal presente contratto viene effettuato il deposito cauzionale di £.7.100.000 presso la Cassa D.M. come da ricevute n. 551 di lire 3.110.000, n. 552 di 3.000.000 e n. 55 di 3.100.000 rilasciato dalla locale sezione di Tesoreria Prov.le in data 12.11.71, 10.7.71 e 10.7.71.

17. Il fittuario Sig. A. M. A. T. TA dichiara di accettare le norme contenute nel presente modulo a stampa ai sensi dell'articolo 1342 del C.C.

Fatto, letto e confermato, viene sottoscritto.

f.to Ilvano Cavallieri

f.to IL DIRETTORE
(Dr. Domenico MORELLI)



p. c. c.
IL DIRETTORE
(Dr. Domenico MORELLI)